



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

STATUTO
DEL COMUNE DI OZIERI



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 4 marzo 2010

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

TITOLO I

PRINCIPI E VALORI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE

Capo I - Principi Generali

Articolo 1

Premessa generale

1. Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi della Costituzione Repubblicana, delle norme statali e regionali e dell'Ordinamento delle autonomie locali.
2. La sua adozione intende segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale, l'organizzazione di una partecipazione più consapevole ed efficace, sia dei singoli che in forma associata, l'instaurazione di controlli tecnici e politici di natura democratica.
3. Al centro di ogni attività comunale, delineata nel presente Statuto, si pongono il cittadino e l'obiettivo di un suo rapporto più avanzato con la Pubblica Amministrazione.
4. Il Comune di Ozieri si fregia del titolo di "città" conferito con Decreto Albertino nel 1836.
5. Nel corso delle norme che seguono, il richiamo alla "legge fondamentale" è sempre riferito al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. degli Enti Locali.

Articolo 2

Il Comune

1. Il Comune di Ozieri è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il Comune:
 - a. è ente democratico che pone alla base della sua azione i principi costitutivi della Unione Europea e quelli universali della pace e della solidarietà;
 - b. si riconosce in un sistema statale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
 - c. realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, il governo della comunità;
 - d. assume in concorso con gli altri comuni del territorio uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché

nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e. valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Articolo 3 *Sede e territorio*

1. Il Comune a sede legale nel palazzo civico sito in Via Vittorio Veneto.
2. Gli organi del Comune si riuniscono nella sede comunale. In casi particolari il consiglio e la giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede del Comune.
3. Il Comune di Ozieri è costituito dalla comunità dei cittadini residenti nel suo territorio, indicato in evidenza nella planimetria allegata, entro il quale esercita i suoi poteri promuovendone l'organizzazione attraverso la costituzione di Comunità frazionate, nuclei e agglomerati.
4. Il territorio ha un'estensione di kmq 245,97 per un perimetro di km. 96,56 e confina a Nord con i comuni di Chiaramonti, Erula e Tula, a Est con i comuni di Pattada e Oschiri,, a Sud con i comuni di Ittireddu e Nughedu S.N. e a Ovest con i comuni di Ardara e Mores.

Articolo 4 *Segni distintivi*

1. Il Comune di Ozieri ha un proprio stemma e un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.
2. Lo Stemma riporta i colori "bleu ed oro" e ha forma di scudo rappresentante un paesaggio ideale con uno scoglio coronato da un castello "Monte Acuto" e contornato ai lati da un ramo di ulivo e da una spiga di grano.
3. Il Gonfalone riproduce lo stemma del Comune e riporta gli stessi colori e la dicitura "Città di Ozieri".
4. Lo stemma costituisce il logo del Comune nei documenti ed in tutte le forme di comunicazione istituzionale; potrà essere realizzato un logo specifico per le finalità comunicative e promozionali.
5. L'uso della denominazione "Città di Ozieri", del gonfalone, dello stemma o logo anche da parte di terzi è soggetto ad autorizzazione del Sindaco nel rispetto di quanto disciplinato da apposito regolamento.
6. La Comunità Ozierese riconosce e onora come proprio Patrono Sant'Antioco di Bisarcio. La

Festività Patronale cade il giorno tredici del mese di novembre. Tale giorno è pertanto considerato come festività locale.

Articolo 5

La comunità e la cultura di Ozieri

1. La comunità di Ozieri è parte del popolo sardo, il suo territorio ed i suoi cittadini appartengono alla nazione sarda, rappresentata, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 della Costituzione, dalla Regione autonoma della Sardegna nel contesto istituzionale della Repubblica Italiana e nella prospettiva dell'unità dei popoli d'Europa, della cooperazione e della solidarietà internazionale.

2. Il Comune promuove l'uso della Lingua e della Cultura Sarda; in armonia con quanto sancito dall'art. 3 e 6 della Costituzione, la lingua sarda, così come comunemente usata dalla comunità è lingua del Comune e delle sue istituzioni al pari della lingua italiana. Nelle sedute collegiali degli Organi del Comune e delle sue istituzioni gli interventi possono essere svolti in lingua sarda o italiana; i verbali se redatti in sardo, devono contenere, comunque, la traduzione autentica in lingua italiana di quanto dichiarato. Ogni atto amministrativo può essere redatto nella lingua della comunità accompagnato dalla traduzione nella lingua italiana; i documenti informativi e promozionali, le indicazioni stradali all'interno del territorio comunale ed ogni altro elemento comunicativo sono, di norma, redatti in entrambe le lingue.

Articolo 6

Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni e i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi alla persona e alla comunità, all'assetto e all'utilizzo del territorio, la valorizzazione dell'ambiente, promuovendo le attività nel settore artigianale, industriale-commerciale, agro-alimentare, del comparto agricolo e zootecnico; in particolare, preso atto che l'allevamento del cavallo è l'emblema di una tradizione antica alla ricerca di potenzialità nuove per proiettarsi in un moderno sviluppo ma è soprattutto testimonianza che la storia del cavallo in Sardegna è strettamente legata alla vita pubblica e privata della popolazione del suo territorio, ne valorizza la cultura, l'uso e la diffusione, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo definite per legge.

Articolo 7

Principi ispiratori e criteri dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune di Ozieri ispira la sua azione ai principi di uguaglianza, legalità, sicurezza, giustizia e pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.
2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i soggetti presenti nel suo territorio operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici e territoriali esistenti nel proprio ambito, nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità.
3. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, culturale, sociale e democratico. Instaura particolari relazioni con le città ove sono presenti comunità di emigrati ozieresi.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali, che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.
5. Esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, degli utenti, degli interessati, delle formazioni sociali e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere non solo allo svolgimento ma al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
6. L'attività amministrativa è svolta secondo criteri di imparzialità, efficienza e efficacia, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze degli utenti dei servizi e della collettività.
7. Uniforma inoltre la propria attività ai principi e ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30 dicembre 1989 n. 439.

Articolo 8

Azioni e Programmi

1. Il Comune, per il perseguimento delle proprie finalità, assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi

generali e programmi settoriali, concorrendo con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

Capo II - Valori Fondamentali

Articolo 9

Valori ispiratori dell'azione comunale

1. L'azione dell'Amministrazione comunale deve essere ispirata ai valori fondamentali della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
2. Il Comune, partendo da tali presupposti, dispone un'azione finalizzata alla crescita sociale, culturale e economica della comunità, riconoscendo e appoggiando l'impegno educativo e formativo della famiglia, della scuola e delle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'individuo.

Articolo 10

Ripudio della guerra, sostegno della pace e riduzione degli armamenti nucleari

1. Il Comune, in conformità ai principi solidaristici fondamentali della Costituzione, che riconoscono i diritti delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione tra i popoli riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. A tale fine il Comune promuove la cultura della pace e del rispetto dei diritti umani, assumendo direttamente tutte quelle iniziative che ne favoriscono la diffusione e un maggiore radicamento nella società. Sostiene inoltre tutte le iniziative culturali e di ricerca, d'educazione, di cooperazione e d'informazione che tendano a fare del Comune terra di pace, allo scopo favorisce tutte le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni e gruppi di volontariato che perseguono obiettivi di pace e cooperazione internazionale. Promuove in generale l'affermazione di una cultura della pace che rappresenti un mezzo per il raggiungimento di un ruolo più forte ed autonomo dell'Europa, indispensabile per un rinnovamento ed un rafforzamento delle istituzioni internazionali, per un miglior controllo della politica degli armamenti per la loro riduzione, in particolare per quelli nucleari, e per il rispetto dei diritti umani in ogni paese del mondo.
3. Il Comune, sulla base dei principi costituzionali e delle proprie competenze in materia di urbanistica e ambiente, nonché delle attribuzioni in via corrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio, "dichiara il territorio comunale di Ozieri denuclearizzato e

precluso al transito, all'insediamento di impianti, alla localizzazione anche provvisoria di materiali, ordigni bellici nucleari e scorie radioattive". Sono esclusi dal divieto i materiali debitamente utilizzati nel territorio comunale, necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.

Articolo 11

Promozione del rispetto reciproco. Prevenzione e rifiuto di ogni forma di violenza

1. Il Comune promuove nel proprio territorio il rispetto, fra le persone, le culture, le etnie, le idee e le ideologie. Ritenendo diversità e differenze una ricchezza della comunità, promuove la cultura del confronto, della collaborazione e dell'integrazione, convinti che rappresenti una risorsa per il futuro della città.
2. Il Comune condanna e contrasta qualsiasi manifestazione di violenza, personale o collettiva, evidente o nascosta. Opera per rimuovere le azioni che nella quotidianità, in tutti i campi, dall'informazione, al costume, ai rapporti interpersonali o familiari, possono indurre le persone e soprattutto i giovani a manifestare comportamenti devianti e violenti. Promuove allo stesso tempo nel quadro della collaborazione collettiva, della collaborazione tra gli organi istituzionalmente preposti, la massima sicurezza nella vita delle persone e della convivenza sociale.

Articolo 12

Promozione della solidarietà, dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune favorisce e promuove tutte le forme di solidarietà e di reciproco sostegno fra le persone ed i ceti sociali, valorizzando ogni forma di associazionismo e di collaborazione, consapevole che qualunque sia il campo di azione, sociale, sportivo, artistico e culturale o del tempo libero, quando queste sono rivolte alla crescita ed al miglioramento dei servizi della città, con effettivo spirito volontario, contribuiscono al raggiungimento del benessere personale e sociale ed alla pacifica convivenza tra le persone.
2. A tal fine istituisce apposito albo comunale per l'iscrizione delle associazioni e dei gruppi. Apposito regolamento disciplinerà le modalità di iscrizione.

Articolo 13

La famiglia e i diritti dei bambini

1. Il Comune assume come risorsa e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi i valori sociali etici e morali della persona umana e della famiglia. In particolare il Comune, riconoscendo la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, si impegna a

realizzare una politica tesa a sostenerne anche economicamente la formazione e lo sviluppo.

2. Il Comune riconosce altresì nuclei costituiti liberamente sulla base di legami affettivi e di reciproca solidarietà finalizzati alla stabile convivenza.

3. Il Comune al fine di contribuire alla crescita civile e culturale dei ragazzi riconosce l'importanza dell'impegno educativo dei genitori, degli educatori, degli animatori, delle loro associazioni e della scuola, quando ispirato ai valori del pluralismo, nonché il ruolo che nella vita associativa svolgono i bambini, i ragazzi e i giovani. Allo scopo si impegna alla realizzazione di una città a misura dei ragazzi e dei giovani, individuando luoghi e spazi di autogestione e una adeguata rete di servizi a loro dedicata.

4. Il Sindaco e l'intero Consiglio Comunale sono i principali garanti dei diritti dei bambini e delle bambine sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e si impegnano per lo sviluppo della loro intera personalità mettendo in atto conseguenti, concrete e qualificate iniziative atte a realizzare tali attività, cooperando in tale direzione con tutte quelle organizzazioni nazionali ed internazionali, che si adoperano per il rispetto e sviluppo dell'intera comunità.

Articolo 14

Rimozione delle cause dell'emarginazione delle persone svantaggiate

1. Il Comune anche mediante la sensibilizzazione dei cittadini promuove opportune iniziative per rimuovere le cause dell'emarginazione sociale economica e culturale di concerto con altri enti e istituzioni.

2. Promuove le più ampie iniziative dirette a sostenere le attività di assistenza, integrazione sociale e di salvaguardia dei diritti delle persone svantaggiate anche nell'organizzazione dei propri servizi.

3. In particolare, promuove azioni per garantire la piena relazione sociale delle persone in condizioni di handicap, operando affinché siano adeguatamente assistiti, coinvolti in iniziative ricreative sociali e culturali e favorendone la piena integrazione anche nel mondo del lavoro.

4. A tal fine favorisce tutte le iniziative delle associazioni educative e formative presenti sul territorio.

5. Si adopera per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. Si impegna nella costruzione di una società multi etnica attivando nei confronti degli immigrati, che definisce "nuovi cittadini", politiche dell'accoglienza, dell'inserimento, della partecipazione e favorendo i ricongiungimenti familiari.

Articolo 15

Valorizzazione degli anziani

1. Il Comune considera gli anziani come un prezioso patrimonio di sapienza, di conoscenza e di esperienze, patrimonio che costituisce una risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita e lo sviluppo ulteriore del territorio.
2. Promuove la partecipazione diretta attraverso varie forme, degli anziani alla vita collettiva associativa al fine di aiutare l'ente pubblico a migliorarsi ad estendere e qualificare l'azione nei loro confronti. Tale partecipazione diretta potrà essere definita con appositi regolamenti.
3. Si prefigge di estendere il sistema di garanzie sociali e di servizi, di assistenza morale e materiale agli anziani.

Articolo 16

Promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.
2. Promuove la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni della città e favorisce le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica locale.
3. Sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione di creatività, soprattutto dei giovani.
4. Si avvale a tal fine delle istituzioni proprie e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Associazioni e gli Istituti Culturali della città e del territorio.
5. Il Comune di Ozieri sostiene in particolare il “Premio di Letteratura Sarda”.

Articolo 17

Diritto allo studio

1. Il Comune attua tutte le azioni possibili per far sì che il diritto allo studio ed alla conoscenza possa affermarsi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di questo obiettivo.
2. Il Comune riconosce l'impegno e il merito come modelli di riferimento per la crescita formativa dei giovani.

3. Sostiene le attività e le iniziative di qualificazione e di rinnovamento della scuola locale in direzione dell'integrazione con la società, attivando iniziative in collaborazione con le scuole che permettano l'estensione del diritto allo studio ed alla formazione civica, fisica e psichica più ricca possibile dei ragazzi.

Articolo 18

Parità tra donna e uomo

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.

2. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organismi collegiali, nonché negli enti, aziende e istituti partecipati, controllati o dipendenti dal Comune è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

3. Il Comune sostiene la partecipazione delle donne e degli uomini alla vita sociale, culturale, economica e politica della città. A tal fine, per affermare l'effettiva diffusione paritaria delle opportunità, il Comune adotta ogni iniziativa utile per rendere compatibili i tempi delle Istituzioni con i tempi sociali in cui si esprime la vita dei cittadini ed in particolare delle donne.

Articolo 19

Rifiuto delle sperimentazioni biogenetiche su organismi vegetali ed animali

1. Il Comune di Ozieri ritiene che esistano limiti invalicabili al progressivo sviluppo della ricerca scientifica nel campo agro zootecnico, affinché la sperimentazione genetica non si spinga oltre i limiti etici e morali che una società civile deve porsi, al solo scopo del profitto economico, a modificare ciò che la natura ha creato in millenni, in particolare quando questa genera pericoli evidenti per la salute dell'uomo.

2. Si oppone alla coltivazione ed alla sperimentazione sul proprio territorio di nuove varietà di vegetali o allevamenti di animali creati in laboratorio con manipolazione genetica, a fini di profitto economico.

3. Si impegna a sostenere l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche, naturali ed a sostenere un modello di agricoltura fondata sul massimo rispetto dell'ambiente e sulla valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali, promuovendo nei consumi il criterio del "ciclo corto". Si definisce "Comune antitransgenico" aderendo alle iniziative nazionali e internazionali e al riguardo assumendo gli atti conseguenti.

Articolo 20

Difesa e promozione della natura e del paesaggio

1. Il Comune riconosce e valorizza l'ambiente, il territorio e il paesaggio come beni e risorse universali da salvaguardare sia nelle loro componenti naturalistiche che storiche e culturali.
2. Per questo assume il concetto dello sviluppo sostenibile come propria guida per commisurare il livello di vita della propria comunità alla capacità di carico della natura e l'integrazione delle varie dimensioni della sostenibilità, ambientale, economica, finanziaria, sociale, come condizione essenziale per uno sviluppo equo e duraturo.
3. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, assume e sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina; adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque; si impegna per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti naturali e rinnovabili, su tutto il territorio comunale.
4. Adotta un proprio strumento di politica ambientale nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie e nazionali.
5. Riconosce e afferma il principio che l'acqua è un bene comune dell'umanità, che appartiene a tutti gli esseri viventi ed in quanto tale non può essere mercificato. Opera per garantire ad ogni essere vivente l'accesso all'acqua nella quantità e qualità necessarie per vivere una esistenza dignitosa e riconosce questo come un diritto universale inalienabile del singolo e delle comunità; a nessuno, individualmente o come gruppo deve essere consentito appropriarsene a titolo di proprietà privata.
6. Allo stesso tempo si adopera per far sì che la coscienza e la consapevolezza della centralità ambientale si diffonda sempre di più nella cittadinanza, trasformandosi in responsabilità collettiva.

Articolo 21

Promozione ed educazione alla salute

1. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Comune concorre a rendere effettivo il diritto alla salute, anche attraverso la promozione di un sano, equilibrato ed armonico sviluppo della persona.
2. Si impegna in collaborazione con la struttura sanitaria, affinché attraverso una corretta informazione si possa prevenire il rischio sanitario, a partire dalla vita quotidiana, dagli eccessi alimentari, alla conoscenza dei rischi connessi con determinati prodotti alimentari, alle condizioni dei luoghi di lavoro, alla conoscenza dei propri diritti e del funzionamento del servizio sanitario.
3. Opera affinché si affermi una integrazione sempre maggiore fra i servizi sociali e sanitari ed un nuovo concetto di servizi a rete, per rispondere più efficacemente sia alle esigenze di prevenzione

che di recupero e di riabilitazione sanitaria e sociale, degli anziani, dei minori, degli inabili e invalidi.

4. Riconosce l'efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute svolta dallo sport e ne favorisce la diffusione e la pratica.

5. Promuove le iniziative più opportune per contribuire a contrastare la diffusione della droga, dell'alcolismo e del tabagismo, adoperandosi per il recupero a una normale vita di relazione dei tossicodipendenti e degli alcolisti.

Articolo 22 *Diritti dei lavoratori*

1. Il Comune nell'ambito dei principi costituzionali considera il lavoro un diritto fondamentale che rappresenta l'elemento costitutivo di una società democratica.

2. Ritiene pertanto che i lavoratori debbano essere considerati una risorsa fondamentale dello sviluppo della città e del territorio.

3. Opera affinché i lavoratori in tutte le loro espressioni possano partecipare alla determinazione delle scelte economiche e sociali della città.

4. Si adopera, nei limiti delle sue competenze, per far sì che i diritti dei lavoratori siano garantiti in ogni posto di lavoro presente nel suo territorio ed a garantire le migliori condizioni di lavoro a tutela della salute quale bene primario costituzionalmente garantito.

Articolo 23 *Sviluppo economico e massima occupazione*

1. Il Comune compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie e le sue competenze, nell'ambito della concertazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, promuove lo sviluppo economico e sociale della città con l'obiettivo della più ampia occupazione.

2. A tal fine si impegna a favorire le condizioni per lo sviluppo delle imprese industriali artigianali, commerciali e dei servizi operanti sul suo territorio, promuove lo sviluppo dell'agricoltura, favorisce l'associazionismo e il cooperativismo, sostenendo anche l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

3. In particolare si pone l'obiettivo di favorire l'occupazione, con l'inserimento in attività produttive, dei giovani, delle donne e delle categorie svantaggiate; si impegna, pertanto, a garantire il sostegno alle iniziative che partendo dalla ideazione, dalla vocazione e dalla combinazione dei fattori locali promuovono sviluppo e occupazione.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO E GARANZIE

Capo I – Forme di relazione con altri Enti

Articolo 24

Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle allo stesso delegate dallo Stato e dalla Regione, sulle materie di propria competenza, formula programmi da proporre agli altri Enti Locali, alla Provincia e alla Regione, nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.
2. Opera, inoltre, per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.
3. Privilegia, nei momenti di programmazione e nell'azione di promozione e valorizzazione del proprio territorio, i rapporti con gli Enti Locali i cui territori presentino omogeneità di caratteristiche, comunione di interessi e legami storicamente determinati.

Articolo 25

Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune può formalizzare intese, patti o accordi di collaborazione con altri Enti Locali, con Pubbliche Amministrazioni e con soggetti privati allo scopo di:
 - coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
 - sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
 - affrontare i temi dello sviluppo attraverso un approccio di programmazione dal basso che insiste sul metodo della concertazione locale;
 - razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
2. Può stipulare convenzioni con altri Enti Locali per l'esercizio in modo coordinato o in forma associata di servizi o funzioni.
3. Utilizza, inoltre, gli accordi di programma come strumenti attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

Capo II – Partecipazione Popolare

Articolo 26

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale, ispirando la sua azione ai principi della democrazia partecipativa, promuove:
 - a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di consulte, di comitati di quartiere e di frazione;
 - b) il collegamento dei propri organi con le strutture di partecipazione di quartiere o di frazione;
 - c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
 - d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei.
3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la collaborazione nella gestione dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.
4. Il Comune promuove altresì la costituzione di una Consulta dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale al fine di coinvolgere ed integrare gli stessi nell'ambito della comunità locale. La Consulta elegge un proprio portavoce che ne ha le funzioni di rappresentanza. Le modalità di elezione e di funzionamento della consulta e del suo portavoce sono stabilite da apposito regolamento.

Articolo 27

Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove la costituzione del consiglio comunale dei ragazzi e ne favorisce l'attività.
2. Il consiglio comunale ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 28

Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali deve essere data risposta scritta nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Il Presidente del Consiglio Comunale, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale, convocato dopo la scadenza di detto termine. Nel caso di istanza, presentata con firme autenticate, da almeno 300 (trecento) cittadini residenti, la stessa è comunque inserita nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

3. Le forme associative possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Articolo 29

Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale, anche per via telematica.

2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgendo le altre pubbliche amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

Articolo 30
Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La collocazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni di cui al comma 1, avvalendosi di un impiegato da lui delegato o di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Articolo 31
Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti e i documenti amministrativi del Comune di Ozieri sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti/responsabili dei servizi del Comune¹.
3. Il Comune, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
4. Il Comune, garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento opportunamente divulgato e disponibile in ogni ufficio del comune.
5. Il regolamento disciplina comunque l’esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l’accesso può essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l’effettività del diritto.

Articolo 32
Partecipazione dei cittadini alla programmazione

1. L’attuazione di modalità di partecipazione dei cittadini in tutte le forme di rappresentanza, (partiti, sindacati, associazioni, sia in forma di categoria sociale che di rappresentanza territoriale), è

¹ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

parte integrante della formazione ed attuazione degli atti di programmazione del Comune che hanno rilevanza nella promozione dello sviluppo civile sociale ed economico della città.

2. Il Comune si adopera a che il predetto diritto sia effettivamente esercitato mettendo a disposizione strutture ed idonei spazi, attivando le commissioni e/o le consulte previste organizzando secondo le necessità, assemblee comunali, di quartiere, di zona o di frazione.

Articolo 33

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune, al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività, efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune, assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti e può essere assistito da un esperto di fiducia. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotte in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.

6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

Capo III – Referendum

Articolo 34

Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso i referendum consultivi, propositivi od abrogativi.

2. Il Sindaco indice i referendum consultivo, propositivo od abrogativo:
 - a) qualora sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune di Ozieri;
 - b) quando ne facciano richiesta il 10% dei cittadini elettori residenti nel Comune.

3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:
 - a) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
 - b) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - c) i provvedimenti inerenti la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari;
 - d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
 - e) gli atti di gestione adottati dai Dirigenti/Responsabili di Servizio;
 - f) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - g) gli atti concernenti la salvaguardia e la tutela di minoranze etniche, religiose o di soggetti socialmente deboli.

4. Dopo l'indizione del referendum, Il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.

5. Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.

7. Il referendum abrogativo o propositivo è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Presidente del Consiglio Comunale adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del

referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

10. Il risultato referendario non può essere oggetto di modifiche da parte del Consiglio Comunale o altro organo competente in materia, per un periodo di due anni.

Capo IV – Il Difensore Civico

Articolo 35

Ruolo e poteri del Difensore Civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

2. All'Ufficio del Difensore Civico viene scelto un cittadino in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e deve essere eletta persona che, in possesso di laurea e/o per esperienze acquisite presso amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzie di competenza giuridico – amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio, previa presentazione di curriculum professionale.

3. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri in carica con arrotondamento all'unità superiore. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la nomina è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi nella prima seduta o il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella seconda seduta. Dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e comunque, fino alla prestazione di giuramento da parte del successore. Non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

4. Prima di assumere le sue funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

5. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 14 comma 2 dello Statuto ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli Amministratori del Comune, e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune, nonché i dipendenti, sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della sua funzione. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

6. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria, dandone nel contempo informazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e al Sindaco, nel rispetto delle procedure di legge.

7. Le cause di incompatibilità, l'indennità mensile, le modalità di elezione, le funzioni, la facoltà e le prerogative, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico sono disciplinati con apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale.

8. Il difensore civico ha il proprio ufficio nella sede municipale.

9. L'Amministrazione Comunale promuove intese con le autorità competenti affinché l'attività del Difensore Civico possa esplicarsi anche nei confronti degli uffici e dei servizi dipendenti da altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 36

Revoca

1. Il difensore civico può essere revocato dalla carica prima della scadenza del mandato per gravi e/o ripetute violazioni di legge o per accertata inadempienza ai doveri del proprio ufficio. La revoca è deliberata dal consiglio comunale con le stesse modalità e percentuali previste per l'elezione. Il difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico qualora si verifichi nei suoi confronti una delle situazioni che ne comportino la ineleggibilità o incompatibilità.

Articolo 37

Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dalle commissioni consiliari competenti per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio Comunale.

Articolo 38

Relazione annuale e informazione

1. Il difensore civico, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, sottopone all'esame del Consiglio Comunale una relazione dettagliata nella quale riferisce sull'attività svolta, segnala le

disfunzioni e gli abusi riscontrati su istanza dei cittadini o per sua autonoma iniziativa, illustra i risultati ottenuti a seguito del suo intervento. Può presentare, sulla base delle problematiche affrontate nell'espletamento del suo mandato, proposte atte a semplificare procedimenti amministrativi e la fruizione di servizi.

2. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO E LORO ATTIVITA'

Capo I – Organi di Governo del Comune

Articolo 39 *Organi di Governo*

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Capo II – Il Consiglio Comunale

Articolo 40 *Il Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo della comunità locale. Esercita le funzioni normative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull'attività degli organi di governo e sull'amministrazione comunale.
2. Sono organi del Consiglio:
 - a) il Presidente
 - b) i Gruppi consiliari
 - c) la Conferenza dei Capigruppo.

Articolo 41 *Competenze del Consiglio Comunale*

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e di indirizzo, di

programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.

2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via di urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 42

Elezione, composizione e durata

1. L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge o – in mancanza – dal presente statuto.

2. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'Organo.

3. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati computando a tale fine anche il sindaco, fatta eccezione per le sedute di 2° convocazione.

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. Il regolamento fissa le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

6. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente o debitamente autenticate e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Qualora per ragioni d'ufficio, non sia possibile assumerle immediatamente al protocollo dell'Ente, si dovrà provvedere senza indugio non appena sia ripresa l'attività dell' Ufficio di Protocollo.

9. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci nel momento in cui sono assunte al protocollo dell'Ente.

10. Il consiglio, non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal

protocollo.

11. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

12. Dopo l'indizione dei comizi elettorali, e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

13. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

14. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno dell'edificio in cui si tiene l'adunanza, oltre alla bandiera recante lo stemma civico, la bandiera della Regione Sardegna, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui l'Organo esercita le proprie funzioni ed attività.

15. Nella sala in cui si tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.

Articolo 43

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

2. E' presieduta dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.

4. La seduta prosegue con la nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio, con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e con le modalità di voto previste dal Regolamento.

Articolo 44

Elezione, revoca e dimissioni del Presidente e del vice Presidente del Consiglio Comunale. Esercizio delle funzioni vicarie.

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti un Presidente e un vice Presidente dell'assemblea, che restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.
2. In caso di impedimento del Presidente e del vice Presidente le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere Anziano, a condizione che lo stesso non rivesta la carica di assessore. In tal caso presiede il Consiglio Comunale chi ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla stessa carica proclamati Consiglieri.
3. Il Presidente e il vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia proposta da almeno due quinti dei membri del Consiglio. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.
4. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Vice Presidente, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere presentate per iscritto e assunte al protocollo dell'Ente. Le dimissioni così formalizzate sono iscritte al primo punto dell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio insieme con il provvedimento di elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente.

Articolo 45

Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
2. Il presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.
3. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il Regolamento disciplina le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione di un ufficio avente il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 46
Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto, e dei candidati alla stessa carica proclamati Consiglieri.

Articolo 47
Diritti di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Ozieri, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso e sul funzionamento del Consiglio Comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

3. Il funzionario che impedisca ingiustificatamente l'espletamento delle funzioni del Consigliere Comunale è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 48
Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in Gruppi e ne danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio indicando il nome del Capogruppo.

2. Ciascun Gruppo è costituito dai rappresentanti eletti all'interno della stessa lista secondo le disposizioni del Regolamento.

3. Un Gruppo può essere composto anche da un solo consigliere qualora sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

4. Se nel corso del mandato amministrativo uno o più consiglieri dovessero separarsi dal Gruppo originario e non aderiscano ad altro gruppo o non ne costituiscano uno nuovo composto da almeno due consiglieri, questi confluiranno nel gruppo misto che può essere costituito anche da un solo consigliere.

5. Ai Gruppi consiliari sono assicurati idonei spazi, supporti tecnici, organizzativi e finanziari

per l'esercizio della loro attività, come previsto dal relativo regolamento.

Articolo 49 *Conferenza dei Capigruppo*

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale e dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
2. La Conferenza dei Capigruppo consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in subordine, dal consigliere anziano.
3. La Conferenza esercita le funzioni attribuite dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa:
 - coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
 - concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
 - collabora con il Presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta il Sindaco o i presidenti dei gruppi che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri.
5. Ai Capi Gruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni della Giunta.

Articolo 50 *Commissioni Consiliari*

1. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla convalida degli eletti, istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.
2. Le Commissioni sono composte dai Consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.
4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.
5. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché l'audizione di Dirigenti, Responsabili dei Servizi o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì essere invitati a partecipare ai lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
8. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.
9. Su proposta del Sindaco, o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti degli organi elettivi. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi in misura proporzionale. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente, precisato l'ambito dell'inchiesta ed il termine entro il quale la Commissione deve concluderla e riferire al Consiglio.

Articolo 51

Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Qualora venissero istituite Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, alla presidenza è designato, con voto del consiglio, un consigliere di minoranza. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tale fine specifici strumenti e particolari procedure.

Articolo 52

Articolazione dell'attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo di norma, fatte salve particolari situazioni di urgenza, entro un termine non superiore ai dieci giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco.

Articolo 53

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

1. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti organizzativi specialistici.

Articolo 54

Il Consiglio e la comunità

1. Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati con comunicazione scritta, i rappresentanti dei comitati di quartiere, di associazioni ed organismi vari, il rappresentante, se eletto, della consulta degli immigrati, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e delle categorie sociali, secondo le determinazioni del Presidente e gli indirizzi del Regolamento del Consiglio.

Articolo 55

Consiglio in "seduta aperta"

1. Quando si verificano questioni di particolare rilievo, per manifestazioni, cerimonie o argomenti di interesse della comunità, il Consiglio potrà essere tenuto in "seduta aperta".
2. In tale occasione potranno prendere la parola, oltre che i consiglieri e gli assessori, i cittadini e tutte le personalità rappresentative presenti coinvolte o interessate ai temi all'ordine del giorno.
3. Le modalità di svolgimento delle sedute sono stabilite dal regolamento del Consiglio

Comunale.

Capo III – Il Sindaco

Articolo 56

Ruolo istituzionale, funzioni e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in quanto capo del governo locale, è organo responsabile dell'Amministrazione della quale interpreta ed esprime gli indirizzi politici ed amministrativi. Rappresenta l'Ente e, nelle manifestazioni ufficiali, l'intera comunità. E' eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune. Esercita inoltre le funzioni che gli sono attribuite in quanto Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo in particolare per quanto previsto all'art.50 e all'art.54 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

3. Il Sindaco nella prima riunione del Consiglio Comunale, presta giuramento pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, l'ordinamento del Comune e di agire con spirito unitario e solidale, nell'interesse e per il bene di tutti i cittadini".

4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione degli Assessori. Impartisce loro le direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta e quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale se nominato.

5. Il Sindaco può delegare l'esercizio della rappresentanza a singoli assessori o consiglieri comunali per le attività di natura politico istituzionale e ai dirigenti/responsabili dei servizi per attività tecnico gestionali che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente. Il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale, a singoli assessori ed al personale comunale per l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267².

² Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

Articolo 57
Competenze di Amministrazione e Vigilanza

1. Le competenze del sindaco sono stabilite dalla legge. In particolare il Sindaco:
 - a) coordina, vigila e indirizza l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta, dei singoli assessori e delle strutture esecutive e di gestione;
 - b) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, affida gli incarichi che comportano lo svolgimento di funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in ragione di esigenze effettive e verificabili; nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori; nomina e revoca il Segretario Comunale al quale può conferire e revocare, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione di giunta le funzioni di Direttore Generale. Per particolari problematiche può conferire deleghe ai consiglieri comunicandole al Consiglio; nomina e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti per ogni mandato dal Consiglio Comunale, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società ed istituzioni nel rispetto dell'art.6 comma 3 del D. Lgs 267/2000³;
 - c) previa informazione al Consiglio Comunale promuove e assume iniziative per la stipula di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e riferisce semestralmente all'organo consiliare sullo stato di attuazione degli stessi;
 - d) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del Decreto Legislativo 267/2000;
 - e) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - f) emana i provvedimenti contingenti e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica di livello esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del Decreto Legislativo 267/2000;
 - g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi pubblici in armonia con le esigenze degli utenti. Elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con gli enti erogatori di servizi pubblici e con i responsabili territoriali delle Amministrazioni interessate, coordinando e riorganizzando gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territori;
 - h) promuove le procedure per la costituzione di unioni e consorzi con altri Comuni;

³ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

- i) il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Al Sindaco non può essere opposto il segreto documentale:
 - a) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
 - b) Il Sindaco promuove e assume iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
 - c) Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalle leggi e dallo Statuto assumono la denominazione di Decreti.

Articolo 58

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Sindaco.
2. La Giunta Comunale approva la costituzione in giudizio del comune sia come soggetto passivo che come soggetto attivo; gli incarichi di patrocinio legale sono conferiti dal Sindaco attraverso la sottoscrizione della procura alle liti.
3. Il Sindaco, nei casi consentiti dalla legge, può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Dirigenti o ai Responsabili di Servizio del Comune.

Articolo 59

Vice Sindaco nomina ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta, un Vice Sindaco che presta la sua collaborazione nel coordinamento dell'attività della Giunta e svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendolo in caso di sua assenza, impedimento temporaneo e nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vice Sindaco questi sono sostituiti dagli assessori secondo l'ordine di elencazione risultante nell'atto di nomina della Giunta.

Articolo 60

Consiglieri delegati dal Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non possono interferire nelle specifiche attribuzioni o responsabilità degli assessori né delle competenze dei responsabili di gestione.

3. L'attività svolta dai Consiglieri delegati dal Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o gettone di presenza fatte salve le condizioni ordinarie previste dalla norma.

4. Il consigliere delegato, allorché il sindaco lo ritenga opportuno, su argomenti attinenti le funzioni ed i compiti delegati al medesimo consigliere, può partecipare alle sedute di giunta, senza diritto di voto. Rimane salvo il potere di coordinamento e controllo del Sindaco nell'attività esercitata, con facoltà di revoca incondizionata nell'attribuzione.

Articolo 61

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del comune.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

4. Se la mozione viene approvata, il Segretario Generale ne informa il Prefetto per i conseguenti provvedimenti di competenza relativamente allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina del Commissario, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 62

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso o sospensione del Sindaco

1. Le dimissioni indirizzate al Consiglio Comunale devono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio entro cinque giorni dalla loro presentazione al protocollo del Comune e diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso viene sciolto il Consiglio e nominato il Commissario.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. In caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 della Legge Fondamentale si procede nelle modalità previste al comma precedente alle condizioni del sopra citato art. 59.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Capo IV – La Giunta

Articolo 63

Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori da egli definito con provvedimento espresso di nomina sino ad un massimo di sette componenti.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Nell'individuazione degli assessori, dovrà ispirarsi ai principi della pari opportunità di cui alla Legge 125/1991. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
3. Gli Assessori, in particolare il vice sindaco, sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti il Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
4. Il Sindaco delega a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, alla firma di atti e provvedimenti a rilevanza esterna relativi a materie loro assegnate.
5. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della riunione. Espongono e rispondono relativamente alle materie loro assegnate.

Articolo 64

Funzioni, Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci che, stabilendo l'ordine del giorno, tiene conto degli argomenti proposti dagli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa. Le sue funzioni sono esercitate collegialmente, delibera a maggioranza e con voto palese, fatto salvo il caso di deliberazioni riguardanti persone. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. L'attività propositiva della Giunta si esplicita attraverso l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio, complete di istruttoria e dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgvo 267/2000. L'attività di impulso consiste nella formulazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine e nella richiesta di discussione della proposta in sede di Consiglio Comunale; la Giunta delibera, inoltre, in ordine ai regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie gli atti di governo locale che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio o del Sindaco.
4. Fatte salve le ulteriori specifiche attribuzioni definite dalla legge, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa sull'Ordinamento degli Enti Locali, la Giunta esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e progetti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
 - b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento, in particolare propone le modalità e gli strumenti per la partecipazione dei cittadini e dei gruppi alla organizzazione del Comune;
 - c) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - d) dà seguito ai progetti e ai programmi esecutivi già deliberati dal Consiglio e, allo scopo, approva i progetti preliminari e definitivi, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano espressamente assegnati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei

servizi comunali;

- e) modifica le tariffe, elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) autorizza la resistenza in giudizio;
- h) approva il PEG su proposta del Direttore Generale se nominato;
- i) può proporre al Consiglio l'approvazione di regolamenti;
- j) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- k) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- l) fissa, ai sensi del regolamento e sulla base di quanto stabilito negli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale se nominato;
- m) determina, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- n) decide in ordine a questioni di competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- o) può assumere eccezionalmente deliberazioni d'urgenza attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

5. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco o, su richiesta, in copia, ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo comunale e, sono messe a disposizione dei consiglieri attraverso l'ufficio di Presidenza del Consiglio. Sono rese pubbliche anche attraverso il sistema informatico e comunque rimangono affisse all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Articolo 65

Ruolo e compiti degli Assessori

1. Il Sindaco delega agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo per l'espletamento di funzioni per gruppi organici di materie, in conformità ai rispettivi ruoli. Gli assessori esercitano il ruolo nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del comune, anche dando impulso all'attività degli uffici e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

2. In particolare, sulle materie delegate, l'Assessore può impartire specifiche direttive ai Responsabili di Settore e/o Servizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed ogni utile elemento riconducibile all'indirizzo politico - amministrativo.

Articolo 66

Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate al Sindaco in forma scritta, attraverso il protocollo del comune e diventano efficaci dal momento della loro registrazione al protocollo.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.
3. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'incarico per altra causa, con apposito provvedimento e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

Capo V - Condizione giuridica, diritti e doveri, tutele degli Amministratori del Comune - Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori

Articolo 67

Condizione giuridica, doveri, diritti e prerogative economiche degli amministratori del Comune

1. La condizione giuridica degli amministratori del Comune quale ad esempio gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità, sono disciplinati dalla legge.
2. Il comportamento degli amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità, alla trasparenza e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle in capo agli incaricati di funzioni dirigenziali⁴.

Articolo 68

Tutele degli amministratori

1. Il Comune, per tutelare i propri diritti e interessi, assicura l'assistenza nei processi agli amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

⁴ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

2. Agli amministratori, per quanto previsto al comma precedente, nel caso di proscioglimento con formula piena e qualora la sentenza di assoluzione sia passata in giudicato, spetta il rimborso delle spese legali, ai minimi di tariffa, opportunamente documentate.

Articolo 69

Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

Articolo 70

Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge.

Articolo 71

Sospensione e decadenza dei Consiglieri

1. Le cause di sospensione e di decadenza del consigliere comunale sono regolate dalla legge e dal presente statuto.
2. E' dichiarato decaduto il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
3. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.
4. La procedura di decadenza può essere attivata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa della Presidenza dell'assemblea o di un qualsiasi Consigliere. L'avvio del procedimento è comunicato all'interessato dal Presidente del consiglio, assieme all'invito a far valere le eventuali giustificazioni di fronte al Consiglio nella prima seduta utile. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Presidente del Consiglio.
5. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale dovrà individuare tempi e modalità.

6. La delibera con la quale si pronuncia la sospensione e la decadenza è adottata in seduta pubblica a scrutinio segreto e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Capo VI - Programma di governo. Linee programmatiche per il mandato amministrativo, competenze e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico – amministrativo e di controllo

Articolo 72

Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. L'attività amministrativa e la realizzazione di progetti dell'Amministrazione Comunale si riferiscono, relativamente a ciascun mandato amministrativo, a specifiche linee programmatiche.
2. Le linee programmatiche tracciano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto alle quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo esaustivi degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

Articolo 73

Competenze

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.
2. Le sue competenze sono quelle sancite dall'art.42 della Legge Fondamentale. In particolare, il Consiglio, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, nei tempi e con le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Articolo 74

Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco elabora il documento descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo, in modo articolato e dettagliato.
2. Il documento raffigurante gli elementi di programmazione che dovranno caratterizzare l'attività dell'Amministrazione Comunale è predisposto in modo da indicare, per ogni singola area di intervento, gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.
3. I singoli Assessori contribuiscono alla stesura del documento contenente le linee programmatiche con proposte, progetti ed elementi informativi relativamente alle materie di propria competenza.
4. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle

istanze provenienti dalla Comunità Locale.

5. Entro 90 giorni dalla data dell'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente del Consiglio il documento contenente le linee programmatiche, affinché lo sottoponga all'organo consiliare.
6. Il Presidente del Consiglio, provvede alla formale ed immediata trasmissione del documento ai Consiglieri ed al deposito agli atti del Consiglio Comunale, promuove sullo stesso la partecipazione e la valutazione del Consiglio, raccoglie osservazioni, raccomandazioni, proposte di modifica, da redigersi per iscritto e depositare agli atti entro 15 giorni, rimette copia dei documenti pervenuti al Sindaco e convoca la riunione del Consiglio comunale che avrà luogo entro 15 giorni dall'invio delle osservazioni pervenute.
7. Le Commissioni consiliari, ognuna per le materie di competenza, esaminano le azioni ed i progetti descritti nelle linee programmatiche.
8. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante la presentazione di appositi emendamenti nelle modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
9. Il Sindaco ha facoltà di accogliere o rigettare le proposte pervenute.
10. Entro 120 giorni dall'insediamento comunque il documento contenente le linee programmatiche è sottoposto alla discussione e al voto del Consiglio.

Articolo 75

Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche

1. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori avviene almeno con cadenza annuale nei termini fissati dal Regolamento del Consiglio.
2. Il Sindaco presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.
3. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.
4. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche.

5. Il Presidente del Consiglio vigila sulla procedura nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 comma 6 dello Statuto.
6. Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche proposte da parte del Sindaco e ne conclude l'esame comunque non oltre i 30 giorni dalla presentazione.
7. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, con le modalità previste nel Regolamento del Consiglio Comunale.
8. L'esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell'ambito di un dibattito consiliare nel quale il Sindaco e gli Assessori sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.

Articolo 76

Consuntivo sull'attuazione delle linee programmatiche

1. In prossimità della fine del mandato, comunque prima degli ultimi 60 giorni, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
2. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni previste.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DIRIGENZA

Capo I - Principi e criteri per la costituzione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale - Ordinamento degli Uffici e dei servizi

Articolo 77

Principi e criteri

1. Le linee programmatiche, approvate dal Consiglio, contengono la programmazione e la pianificazione pluriennale dell'attività del Comune che rappresenta la fonte principale di riferimento per l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse unitamente alla relazione previsionale e programmatica approvata contestualmente al bilancio annuale di previsione.
2. Nell'ambito delineato da tale relazione, l'attività amministrativa del Comune si esplicita nell'attuazione di obiettivi determinati e deve essere informata ai seguenti criteri:

- a) organizzazione per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi della produttività ed individuazione del grado di efficacia dell'attività svolta dall'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) attribuzione delle incentivazioni al personale secondo parametri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate e generalizzate;
- e) adozione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.M.28/11/2000 e ss. mm. e ii.;
- f) semplificazione delle procedure ed effettuazione delle stesse tutelando prioritariamente i diritti dei cittadini;
- g) attivazione di servizi di comunicazione alla comunità ed agli organismi di partecipazione e di rappresentanza di ogni informazione utile ai cittadini ed alle aziende;
- h) organizzazione delle reti informatica, elettronica e telematica con proiezioni esterne, per dare informazioni e rilasciare documentazioni richieste dalla popolazione e dalle aziende;
- i) adeguamento delle politiche del personale, elevandone la professionalità anche attraverso la programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanente per un maggiore coinvolgimento negli obiettivi dell'Ente e migliorare la possibilità di interscambio tra le persone.

3. Il Comune di Ozieri, ritenendo il lavoro svolto dal personale una risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorisce il miglioramento delle sue condizioni lavorative e professionali; a tale scopo riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati secondo le modalità e nel rispetto dei contratti di lavoro vigenti nel comparto delle autonomie locali.

Articolo 78

Ordinamento degli Uffici e dei servizi – Regolamento

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ozieri è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, trasparenza, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e

responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli incaricati di funzioni dirigenziali⁵.

2. L'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi del Comune e la sua dotazione organica sono costituite nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo IV Capo I della Legge Fondamentale, in conformità allo Statuto con particolare riguardo ai principi e criteri indicati all' art. 76, e agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.

3. L'ordinamento strutturale del Comune è definito da un sistema di organizzazione flessibile a carattere aperto che può essere ordinato per "Settori", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee. Alla direzione del Settore è preposto un funzionario incaricato di funzioni dirigenziali, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali e operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati al Settore di competenza anche in termini di efficienza e efficacia. Il Settore può articolarsi in ulteriori strutture organizzative denominate "Servizi", competenti per la gestione e l'esecuzione degli interventi in un ambito specifico, ancorché, organico e complesso, della materia⁶.

4. Nell'ambito della complessiva struttura del Comune, il Regolamento organizzativo, nel rispetto della normativa che ordina la materia, può prevedere la costituzione di altri tipi di strutture, permanenti o temporanee, allo scopo di rendere più efficaci le procedure di produzione dei servizi pubblici locali, elevare la qualità delle prestazioni ed attuare i principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

5. Il Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per:

- a) l'eventuale costituzione degli "Uffici di supporto", tali strutture, ordinate ai sensi dell'art. 90 della Legge Fondamentale, sono poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;
- b) il ricorso ad incarichi con contratti a tempo determinato per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, di alta specializzazione, di staff del Sindaco e relativi a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, a

⁵ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

⁶ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

norma delle vigenti disposizioni di legge⁷;

- c) l'istituzione dell' "Ufficio di Direzione". La struttura ha lo scopo di garantire un migliore esercizio delle funzioni di direzione e di coordinamento e per favorire l'attività per progetti e programmi. Competono all'Ufficio funzioni organizzative, consultive e propositive a supporto del Sindaco nell'attuazione dei programmi e della Giunta per la sua attività. Fanno parte dell'Ufficio i funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, il Segretario Generale e il Direttore Generale, se nominato, che lo presiede e dirige⁸.

Articolo 79

Corpo di Polizia Municipale

1. Il Comune di Ozieri per l'espletamento delle funzioni di Polizia Locale, si avvale del Corpo di Polizia Municipale, legalmente costituito.

Articolo 80

Strutture comuni

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l'Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all'intera comunità locale.

Capo II – La Dirigenza

Articolo 81

Incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco conferisce e revoca gli incarichi per lo svolgimento di funzioni dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art.109 della Legge Fondamentale e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi. Può fare ricorso alle forme contrattuali previste all'art. 110 della Legge Fondamentale, nel rispetto dei limiti, dei criteri e con le modalità stabilite dal citato Regolamento⁹.

⁷ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

⁸ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

⁹ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

Articolo 82
Direttore Generale

1. Il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del suo mandato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano almeno 15.000 abitanti. In tal caso, contestualmente al provvedimento di nomina, il Sindaco, disciplina secondo l'ordinamento del Comune e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Comunale e il Direttore Generale.
2. Nel caso in cui il Sindaco non intenda nominare il Direttore Generale mediante la richiamata convenzione, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario comunale. In tal caso al Segretario comunale compete una indennità di direzione nella misura determinata dalla Giunta comunale.
3. La revoca del Direttore Generale viene adottata, previa deliberazione della Giunta Comunale, con atto formale del Sindaco, comunicato all'interessato secondo le modalità prescritte dal relativo contratto di incarico, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Settore ad eccezione del Segretario Comunale.
5. Il Direttore Generale:

Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

Le sue competenze sono attribuite dall'art.108 della Legge Fondamentale e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

6. Per assicurare la rispondenza dell'azione dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi alle attività gestionali pianificate dal Direttore Generale vengono istituite unità permanenti di staff per l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei processi lavorativi interni, nonché unità temporanee di progetto, coinvolgenti più aree funzionali, finalizzate alle soluzioni di problematiche specifiche.

Articolo 83
Segretario Generale

1. Il ruolo e le funzioni del Segretario Generale sono stabilite dall'art. 97 della Legge Fondamentale. Esercita, inoltre, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
2. La nomina e la revoca del Segretario Comunale competono al Sindaco nel rispetto degli artt. 99 e 100 della Legge fondamentale.
3. Il Segretario Comunale nel rispetto degli indirizzi impartitigli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale;
 - c) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
 - d) sovrintende l'attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;
 - e) verifica che gli uffici diano esecuzione a disposizioni di legge e di regolamento e ottemperino a scadenze di legge informando, in caso di inottemperanza, il Sindaco;
 - f) presiede, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il nucleo di valutazione e eventuali organismi ausiliari interni finalizzati al controllo di gestione;
 - g) presiede l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - h) fa parte della delegazione comunale incaricata di stipulare accordi sindacali decentrati;
 - i) fornisce assistenza al Presidente del Consiglio ed alle commissioni consiliari nei casi previsti dal regolamento del consiglio;
 - j) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
 - k) garantisce la pubblicazione e la pubblicità degli atti curando la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti e dei decreti del Sindaco, la comunicazione delle delibere di Giunta ai Capi-gruppo, il loro inoltro agli organi di controllo previsti dall'ordinamento;

- l) svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli Amministratori ed i Responsabili di Settore dell'Amministrazione Comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;
- m) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- n) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- o) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- p) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revocazione e la mozione di sfiducia.

4. Nell'ambito della struttura operativa dell'ente l'amministrazione comunale assicura che l'ufficio del Segretario Comunale sia dotato di risorse umane e tecnologiche adeguate per lo svolgimento dei compiti di istituto e per il conseguimento dei risultati relativi agli obiettivi assegnati. Allo scopo può essere nominato un Vice Segretario.

Articolo 84

Vice Segretario Generale

- 1. Il Vice Segretario, nominato con provvedimento del Sindaco, può essere titolare di uno dei settori dell'Ente.
- 2. Il Vice Segretario, svolge funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 3. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del Segretario Comunale, al Vice Segretario compete un compenso nella misura determinata ai sensi di legge.
- 4. Nel caso di contemporanea assenza del Segretario comunale e del Vice Segretario, le funzioni sono assegnate dal Sindaco a uno dei funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, dotato di adeguata professionalità, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale¹⁰.

Articolo 85

I Responsabili di Settore

- 1. Il Sindaco conferisce gli incarichi, a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di

¹⁰ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 109 della Legge Fondamentale, con provvedimento motivato e con le modalità stabilite dal regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi fissati nel programma amministrativo. La durata degli incarichi non può essere superiore al termine del suo mandato, resta comunque vigente fino al conferimento dei nuovi incarichi. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Gli incarichi sono revocati nel caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di mancato raggiungimento in ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

3. Quando risulti necessario per la realizzazione del programma il Sindaco può procedere, previa delibera di Giunta, ai sensi dell'art. 78 comma 5 lettera b del presente Statuto, tenuto conto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto dell'art. 110 della Legge Fondamentale.

4. I Responsabili di Settore esercitano funzioni di responsabilità gestionale, di direzione, vigilanza e controllo e di coordinamento della struttura organizzativa cui sono preposti. Ad essi è demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità di risultato per l'esercizio dell'attività dell'Ente. A essi deve essere assicurata la necessaria autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'impiego di risorse, di personale e mezzi agli stessi affidati.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di direzione, in particolare la tipologia degli atti emanati dai Responsabili di Settore per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente, assegnati alla struttura cui sono preposti; specifica inoltre, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art.86, le attribuzioni e i compiti dei Responsabili preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

Articolo 86

La funzione dirigenziale

1. I Responsabili preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduca in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, su proposta del Direttore Generale, se nominato, secondo modalità che garantiscano il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale; sono tenuti inoltre a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.

2. I Responsabili assumono, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità allo

Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa adottando tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Le competenze generali della Dirigenza sono individuate all'art.107 della Legge Fondamentale; la funzione dirigenziale è esercitata in conformità agli indirizzi, alle direttive ed ai criteri definiti dagli organi di governo del Comune, nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

4. Agli incaricati di funzioni dirigenziali spettano altresì¹¹:

l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;

i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;

lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

5. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei Responsabili di Settore.

6. Il Responsabile di ciascun Settore, in conformità a quanto previsto dal regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria o di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché eventualmente dell'adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.

7. I Responsabili di Settore hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai Responsabili dei Servizi in cui si articolano i Settori cui sono preposti.

8. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere che si possano direttamente attribuire ai Responsabili di Servizio, preposti a servizi, poteri di emanazione di atti a rilevanza esterna.

Articolo 87

Responsabilità dirigenziale

1. I funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, qualora non sia nominato il Direttore Generale,

¹¹ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

sono direttamente responsabili, nell'ambito delle proprie attribuzioni, della attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo stabiliti dagli organi di governo del Comune, in particolare, relativamente agli obiettivi anzidetti, della correttezza ed efficacia dell'azione amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione¹².

2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei Responsabili di Settore disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora la valutazione dei risultati dirigenziali dei Responsabili di Settore faccia emergere il mancato raggiungimento, al termine dell'esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del Responsabile interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità, fino alla revoca dell'incarico.

Capo III - Disciplina dello status del personale, responsabilità verso il comune, verso terzi e responsabilità patrimoniale.

Articolo 88

Gestione delle risorse umane

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie e qualifiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il funzionario incaricato di funzioni dirigenziali, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni¹³.

3. Il Comune, per particolari esigenze e nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del

¹² Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

¹³ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

personale, può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale. Il personale assunto a tempo parziale, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione, può prestare attività lavorativa presso altri enti.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato secondo criteri di rapidità e trasparenza e escludendo ogni forma di discriminazione. Può prevedere, inoltre, particolari modalità di selezione per esigenze temporanee o stagionali. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3, 7 e 8 dell'articolo 36 del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.

5. I dipendenti del Comune, compresi quelli assunti a tempo determinato, sono tenuti ad astenersi da ogni occupazione o attività che non sia conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio. I casi di incompatibilità, i limiti, le autorizzazioni all'assunzione di incarichi saranno disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle disposizioni legislative disciplinanti la materia.

Articolo 89

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obbligo di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Direttore Generale, i funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, i responsabili di servizio o ufficio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma precedente, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni¹⁴.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o al Direttore Generale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Articolo 90

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal direttore generale o dal dipendente, si rivale agendo contro

¹⁴ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti o operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 91

Rinvio alla norma

1. Per quanto non previsto dai precedenti articoli, relativamente alla responsabilità patrimoniale e disciplinare degli amministratori e del personale, si rinvia alle disposizioni degli art. 93 e 94 della legge fondamentale.

TITOLO V SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE – COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Capo I - Finalità e forme di gestione

Articolo 92

Finalità e qualità dei servizi pubblici

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale; allo scopo si avvale della sua autonomia in coerenza con le leggi regionali, statali e nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

2. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità, la regolarità, l'economicità di gestione con modalità di fruizione in condizioni di uguaglianza, assicurando la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme anche associative riconosciute dalla legge.

Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.lgs.n.286/99 relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

3. Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi individuando le forme di gestione ed erogazione dei servizi di rilevanza economica ai sensi dell'art. 113 e s.m. della Legge fondamentale e dell'art.113 bis per quanto riguarda la gestione dei servizi privi di rilevanza economica.

Articolo 93

Modalità di gestione e di erogazione

1. Nel rispetto delle norme e dei principi di cui all'articolo precedente, e della natura del bisogno pubblico da soddisfare, il Comune provvede alla gestione e/o erogazione dei servizi pubblici locali avvalendosi, nelle forme di legge, dei seguenti strumenti:

- a) mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 135/2009;
- b) in economia;
- c) istituzioni;
- d) aziende speciali anche consortili;
- e) associazioni e fondazioni a capitale interamente pubblico o partecipate;
- f) società a capitale interamente pubblico sottoposte ai vincoli di legge relativamente al controllo analogo e l'attività prevalente;
- g) società a partecipazione mista pubblico privata sottoposte ai vincoli di legge in relazione alla selezione e partecipazione del socio.

2. Coerentemente allo strumento utilizzato il Comune ricorre alla metodologia dell'affidamento diretto o dell'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono regolati da contratti di servizio che devono prevedere, fra l'altro, i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica dell'attività svolta da detti soggetti.

Articolo 94

Ulteriori forme di gestione e informazione

1. Il comune al fine di quanto previsto all'art. 92 dello Statuto e in osservanza delle norme contenute negli articoli 113 e s.m. e 113 bis della Legge fondamentale può avvalersi delle seguenti modalità di gestione:

- a) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni

altra forma consentita dalla legge;

- b) il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune;
- c) il comune può altresì dare impulso e partecipare anche direttamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune;
- d) i poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica;
- e) agli enti di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 47 del presente statuto relativamente al diritto di informazione dei consiglieri comunali;
- f) il processo decisionale che conduce alla forma di gestione più adeguata sotto il profilo sia economico che organizzativo, dovrà essere supportato da validi criteri di analisi idonei a valutare e comparare i risultati attesi in termini di economicità, efficienza ed efficacia tra le diverse modalità e forme di gestione.

Articolo 95

Aziende speciali – Struttura

1. Il Comune per la gestione dei principali servizi a carattere imprenditoriale può costituire una o più aziende speciali ovvero una azienda speciale multiservizi.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, di regolamenti e di un proprio statuto che ne disciplina la natura, il funzionamento, le attività e i controlli, approvati dal consiglio comunale.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
5. Sono organi delle aziende: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore, il collegio dei revisori.
6. Il presidente, il direttore e il consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati dal Sindaco, con atto motivato, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 105 del presente Statuto.

Articolo 96

Istituzioni – ordinamento e funzionamento

1. Le istituzioni sono organismi strumentali dell'ente dotati di sola autonomia gestionale.
2. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore al quale compete la direzione e la gestione dell'istituzione. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento di gestione.
4. Il sindaco nomina e può revocare, con atto motivato, gli amministratori e il direttore dell'istituzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 105 del presente Statuto.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
6. Ogni istituzione ha un proprio regolamento di gestione il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi e di erogazione dei servizi, può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione. Disciplina, inoltre, il regime contabile in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale anche attraverso forme di contabilità economica.
7. Le istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalla tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
8. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari, le strutture assegnate e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Determina le finalità e gli indirizzi, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione e vigila sull'operato.
9. Ai fini del comma precedente sono fondamentali gli atti indicati all'art.114 comma 8 della legge fondamentale;
10. L'Organo di Revisione dei Conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 97

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune, nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia di servizi pubblici

locali, può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.

5. Il Sindaco provvede alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 105 del presente Statuto.

6. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

7. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

8. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

9. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Capo II - Forme associative

Articolo 98

Esercizio associato di funzioni e servizi

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del sindaco e della giunta, individua la forma attraverso la quale è realizzata, unitamente ad altri enti, la gestione associata sovracomunale delle funzioni e dei servizi di titolarità del comune e di quelli che gli sono conferiti. L'individuazione dell'ambito territoriale per la gestione associata è effettuata con il programma concertato con la Regione ai sensi dell'art. 33 della Legge Fondamentale, secondo le intese raggiunte con gli altri comuni interessati.

2. Gli organi di governo del comune valutano congiuntamente di concerto con gli altri comuni interessati e sentita la Regione, la forma associativa più idonea, fra quelle previste al titolo secondo capo quinto della Legge Fondamentale, comprendente la gestione per convenzione, i consorzi e le unioni di comuni tenuto conto dei principi stabiliti dallo statuto. Individuano le funzioni e i servizi per i quali la gestione associata sovracomunale viene ritenuta più idonea a corrispondere alle necessità dei cittadini e valutano le diverse caratteristiche, modalità organizzative, investimenti necessari, livelli ottimali di esercizio, efficienza, efficacia, costi e benefici che caratterizzano ciascuna delle tre forme associative. Al consiglio comunale vengono sottoposti i risultati finanziari, tecnici e organizzativi dello studio effettuato e la proposta organica della forma associativa ritenuta più idonea.

3. Il consiglio comunale può decidere di sperimentare la forma associativa prescelta per un periodo che viene stabilito d'intesa con gli altri comuni, non inferiore a tre anni, alla conclusione del quale la stessa può essere riconfermata o trasformata in altra prevista dalla Legge Fondamentale, fermo restando l'impegno di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi inizialmente stabiliti e quelli successivamente aggiunti.

Articolo 99

Convenzioni tra Enti Locali

1. Il consiglio comunale, su proposta del sindaco e della giunta, allo scopo di conseguire obiettivi di razionalità organizzativa ed economica può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e/o con la Provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Ogni convenzione deve stabilire le finalità, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto della stessa, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

2. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di beni e risorse di dotazione e le modalità per il riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza.

3. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali è affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti associati, coordinato da uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. Gli enti associati nella gestione convenzionata adeguano l'organizzazione dei servizi agli indirizzi espressi dalle leggi della Regione di cui all'art. 33 della Legge Fondamentale ed utilizzano le incentivazioni derivanti da tali norme per ampliare l'area di fruizione dei servizi e ridurre il costo a carico degli utenti.

5. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e

razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

Articolo 100

Consorzi

1. Il consiglio, su proposta del sindaco e della giunta, per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione di consorzi con altri enti locali e con enti pubblici a ciò autorizzati dalle leggi a cui sono soggetti, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A tal fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce le finalità e la durata del consorzio, le modalità e i tempi di trasmissione agli enti associati degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati; il Comune è rappresentato dal sindaco o da un suo delegato, con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'assemblea elegge al suo interno il Presidente e il consiglio di amministrazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione e il Presidente. La composizione del consiglio, i requisiti e le condizioni di eleggibilità sono stabilite dallo statuto del consorzio;

4. I membri dell'assemblea decadono da tale incarico con la cessazione dalla carica di sindaco e subentra il nuovo titolare eletto a tale carica.

Articolo 101

Unioni di comuni

1. Il consiglio comunale, su proposta del sindaco e della giunta, può aderire alla costituzione di una unione di comuni tra comuni contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, rafforzando la capacità organizzativa degli enti partecipanti, per assicurare l'esercizio dei compiti e servizi uniti con criteri di razionalità, economicità, efficienza che garantiscano ai cittadini

prestazioni di più elevata qualità, contenendone i costi. Qualora il consiglio adotti i provvedimenti di cui sopra, l'attuazione degli stessi è regolata dalle altre norme del presente articolo.

2. Il consiglio comunale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, previamente concordati con i competenti organi degli altri enti partecipanti; l'approvazione è effettuata con le procedure e le maggioranze di voti stabilite per le modifiche statutarie dall'art. 6 della Legge Fondamentale.

3. Lo statuto dovrà prevedere che il Presidente dell'Unione sia nominato tra i Sindaci dei Comuni partecipanti e che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei rispettivi Comuni, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. All'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti dall'ordinamento dei Comuni, in particolare le norme contenute negli art. 37 e art. 47 della Legge Fondamentale in materia di composizione degli organi dei Comuni. Il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione residente complessiva dell'Unione.

5. L'Unione ha potestà regolamentare autonoma per la disciplina della propria organizzazione, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite e per i rapporti anche finanziari con i Comuni partecipanti; ad essa competono, inoltre, le entrate derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa effettuati.

Capo III - Cooperazione e Accordi di Programma

Articolo 102 *Cooperazione*

1. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, procede ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, in conformità alla norma contenuta al 6° comma dell'art. 20 della Legge Fondamentale, in relazione al piano territoriale di coordinamento provinciale, dandone atto nella delibera di approvazione della programmazione comunale o comunque di esecuzione di opere pubbliche.

2. Il Consiglio Comunale, in sede di formazione dei programmi dell'ente, individua, per gli effetti della norma contenuta nel 2° comma dell'art. 19 della Legge Fondamentale, le proposte da avanzare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della regione ed indica alla Provincia, motivando opportunamente, le opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, ambientale, commerciale e turistico nonché sociale, culturale e sportivo che ritiene debbano essere realizzate.

Articolo 103
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di proprio interesse, previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale ovvero venuti in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della Giunta, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle iniziative predette, può promuovere la conclusione di un accordo di programma allo scopo di:

- a) assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti e livelli istituzionali interessati e di ogni altro connesso adempimento;
- b) determinare i tempi e le modalità delle iniziative e delle attività utili alla realizzazione dell'accordo;
- c) quantificare e individuare, attraverso opportuni strumenti (piano finanziario), i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti interessati.

2. Allo scopo il Sindaco convoca una conferenza di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo può prevedere eventuali procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, ed è approvato con atto formale del Sindaco.

5. L'accordo è sottoscritto dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale quando l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del Consiglio; ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto in via d'urgenza al Consiglio Comunale affinché autorizzi il Sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il Sindaco potrà procedere di sua iniziativa, salva la ratifica di cui al comma 5 dell'art. 34 della Legge Fondamentale.

6. La disciplina degli accordi, stabilita dalla legge e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Capo IV -Sportello Unico per le Attività Produttive

Articolo 104 *Sportello Unico*

1. Per quanto previsto all'art. 23 del presente statuto, al fine di contribuire allo sviluppo economico della città attraverso il miglioramento dei servizi e dell'assistenza all'impresa operante nel territorio, il Comune di Ozieri esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 1 comma 16/32 della L.R. 3/2008 attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).
2. Esso svolge le funzioni di semplificazione e realizzazione delle procedure amministrative inerenti il sistema produttivo nell'ambito della rete regionale. Tali funzioni possono essere svolte anche in forma associata.

Capo V - I rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, istituzioni e società

Articolo 105 *Amministratori, nomina e revoca, obbligo di riferire al consiglio*

1. I rappresentanti del comune, ove non diversamente previsto dalle leggi vigenti, sono individuati fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Il Sindaco nell'effettuare le nomine tiene conto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e di quanto previsto all'art. 18 del presente statuto.
2. I rappresentanti di cui al precedente comma sono nominati, nei termini di legge, dal sindaco. L'atto di nomina è corredato da un documento che indica i programmi e gli obiettivi da raggiungere e dal curriculum documentato nel quale sono evidenziate e comprovate le esperienze di amministrazione ed i titoli posseduti, nonché i requisiti indicati al primo comma.
3. Gli Amministratori nominati, all'atto dell'accettazione della nomina, si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.
4. L'incarico non può superare la durata del mandato amministrativo e resta comunque vigente sino alla nomina del nuovo Amministratore.
5. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.

6. Gli Amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi e le finalità deliberati dagli Organi di Governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

7. Di tutte le nomine, designazioni e revoche disposte dal sindaco è fatta comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza utile.

8. E' norma generale che la rappresentanza del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati, Istituzioni, Aziende Speciali, Società, Consorzi, riferisca almeno annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'ente e sul permanere dell'opportunità e della convenienza di tale modo di gestione. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione nel Consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

TITOLO VI FINANZA - CONTABILITÀ – PATRIMONIO

Capo I - Autonomia finanziaria e impositiva

Articolo 106 *Autonomia finanziaria*

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge che la coordina con la finanza statale e regionale.

2. Il Comune nell'ambito dei principi fissati dall'art. 119 della Costituzione e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario è titolare di autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Attraverso l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio, persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.

3. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

4. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

5. Gli organi di governo assicurano che le politiche di entrata e di spesa prescelte siano fondate

su criteri di razionalità economica e correlate al programma politico amministrativo.

6. Per quanto previsto ai precedenti commi, la direzione dell'ente, i responsabili dei settori e degli uffici, forniranno agli organi di governo assistenza e consulenza, tecnica e giuridica, affinché l'ente possa usufruire di misure e strumenti finanziari alternativi presenti sul mercato finanziario e consentiti dalla legge che possano essere utili e idonei per incrementare le risorse economiche dell'ente e ridurre il peso dell'indebitamento liberando, in tal modo, risorse finanziarie utili per l'attuazione del programma politico amministrativo.

7. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non possono essere effettuate con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

8. Le risorse derivanti dalla dismissione di beni in capo al patrimonio disponibile del comune non vincolate per legge ad altre finalità, sono impiegate secondo le seguenti priorità:

- a) per eventuali esigenze di riequilibrio finanziario;
- b) al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e del patrimonio;
- c) per il finanziamento del programma di investimenti del Comune secondo le priorità dallo stesso stabilite o nell'acquisizione di altri beni patrimoniali produttivi.

9. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi indispensabili.

Articolo 107 *Autonomia impositiva*

1. Il Comune, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in quanto titolare di autonomia impositiva, ha entrate proprie, istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse, tariffe e canoni.

2. Provvede all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 52 del D.L.gs n.446/97 e dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 27 luglio 2000, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e le condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ogni cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

3. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie e agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
4. L'ufficio, preposto ai compiti del comma precedente, è dotato di personale e strumenti adeguati all'importanza delle funzioni, aggiornati periodicamente così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica del settore.
5. Gli uffici preposti devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;
 - b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;
 - c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche e innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Articolo 108

Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali concernenti l'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge n. 212/2000 relativa allo statuto dei diritti del contribuente e in particolare alle seguenti disposizioni:
 - a) **Informazione:** il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti ogni informazione utile per la conoscenza di disposizioni, procedure e tutela rispetto ai tributi comunali, mettendo a disposizione presso gli uffici competenti il materiale informativo e illustrativo, curandone la diffusione con ogni mezzo disponibile affinché sia garantita la più ampia conoscenza;
 - b) **Conoscenza, chiarezza e motivazione degli atti:** il Comune, nell'ambito della propria attività tributaria, adotta idonee procedure in armonia con le modalità previste all'art. 6 della legge citata in premessa, garantisce inoltre, nel provvedimento tributario, la massima chiarezza dei propri atti allegando documentazione adeguata alla motivazione del provvedimento;

- c) Rapporti fra contribuente e comune: i rapporti fra il contribuente e l'amministrazione sulle questioni tributarie sono improntati a principi di collaborazione, rispetto e buona fede. Non si applicheranno sanzioni né saranno richiesti interessi di mora qualora il contribuente abbia conformato le sue azioni a indicazioni contenute in atti, se pure successivamente modificati, del Comune e in particolare quando la sua condizione derivi da ritardi, omissioni o errori dell'ente;
- d) interpello del contribuente: il Comune, nel proprio regolamento, garantisce quanto previsto dall'art. 11 della legge citata in premessa, relativamente al diritto di interpello del contribuente;
- e) garante del contribuente: il consiglio comunale può istituire il "Garante del contribuente" avvalendosi inizialmente del Difensore civico, se nominato e, dopo le opportune verifiche, assumendo definitive determinazioni al riguardo.

Capo II - Ordinamento finanziario e contabile

Articolo 109

La contabilità comunale

1. La Giunta adotta il sistema di contabilità economica in conformità all'art. 232 della Legge Fondamentale ed il controllo di gestione di cui agli art. 147 e 196 della predetta legge a decorrere dalla data e secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, previo adeguamento dello stesso.
2. Il regolamento di contabilità nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, delle specifiche norme contenute nella parte seconda della Legge Fondamentale e del presente Statuto, disciplina le modalità organizzative e l'esercizio della gestione contabile delle attività e dei servizi dell'ente, entro i limiti inderogabili fissati dall'art. 152 comma quarto della citata legge. In particolare disciplina:
 - a) le modalità di affidamento del servizio di tesoreria ed i rapporti con il tesoriere;

- b) le modalità e i termini di espressione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del competente responsabile incaricato di funzioni dirigenziali;¹⁵
 - c) modalità e periodicità del controllo di gestione;
 - d) modalità in cui si esplicano le forme di collaborazione dell' Organo di Revisione dei Conti con il Consiglio comunale, le risorse strumentali e mezzi a sua disposizione.
3. L'organizzazione del servizio economico finanziario dell'ente è disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 110

Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Ozieri dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite, sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.
2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Articolo 111

Gli strumenti contabili

1. La gestione economico finanziaria del Comune di Ozieri si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.
2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio.
3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.
4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

¹⁵ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

Articolo 112
Revisione Economico – Finanziaria

1. Ai fini della revisione economico – finanziaria, il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta, il Revisore dei Conti di cui all’art. 234 comma 3 della Legge Fondamentale.
2. La nomina, la durata dell’incarico e le cause di revoca, le competenze e le funzioni, le modalità con le quali vengono esercitate, sono disciplinate dal Titolo VII della Legge Fondamentale.
3. Il Regolamento di contabilità individua l’ufficio che collabora con il Revisore Unico per l’espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti; definisce, inoltre, le modalità con cui le funzioni attribuite all’organo di revisione devono essere esercitate e le modalità di revoca.
4. Nell’ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, in particolare in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico – finanziaria incidenti sull’attività del Comune, il Revisore, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico – finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull’andamento della gestione, predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità Locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi. Può, inoltre, su richiesta dei rispettivi Presidenti, partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari.
5. Il Revisore attua, in conformità alla disciplina del CCNL del comparto EE.LL. e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, i controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli di bilancio.
6. Il Revisore nell’esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell’Ente e delle sue Istituzioni tramite il Segretario Generale e/o il Responsabile del Settore Finanziario.
7. Il Revisore può sviluppare la collaborazione con gli Organi di Governo dell’Ente su richiesta del Sindaco:
 - a) partecipando a riunioni della Giunta quando vi siano all’ordine del giorno particolari problematiche di ordine finanziario;
 - b) esprimendo alla struttura operativa dell’Ente, alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, proprie valutazioni e suggerimenti sui metodi, i parametri e gli indicatori per rendere più efficaci le forme di controllo di gestione di cui agli art. 147, 196, 197 della Legge Fondamentale;

8. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Capo III - Amministrazione dei beni comunali

Articolo 113

Beni comunali

1. Il Comune tiene un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili che aggiorna annualmente. La responsabilità della regolarità, della esatta situazione inventariale, delle modificazioni e integrazioni, nonché della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio è in capo ad un ufficio individuato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità per la formazione, per l'aggiornamento e la valutazione della consistenza dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

Articolo 114

Gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali sono, di regola, concessi in locazione; i beni demaniali e quelli soggetti ad usi civici sono gestiti con le modalità individuate dall'apposito regolamento che disciplinerà inoltre le condizioni, le modalità d'uso e di pagamento dei corrispettivi di locazione dei beni del comune.

2. La gestione dei beni, di cui al comma precedente, è improntata secondo criteri di conservazione e valorizzazione, sulla base di adeguate valutazioni economiche che tengono conto degli oneri e della utilità pubblica di ogni singolo bene.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti e ai sensi dell'articolo 106 comma 8 lettera b) del presente Statuto si assumono i seguenti criteri di gestione:

- a) La cura di una regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili rientra tra i compiti non eludibili dei responsabili della gestione nell'ambito di specifici stanziamenti di bilancio;
- b) l'attività di manutenzione ordinaria, con esclusione di quella di piccola manutenzione dei beni immobili e mobili, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale ed oggetto di

specifico capitolo della relazione programmatica e previsionale nonché, in sede consuntiva, della relazione dell'organo di revisione e di quella della Giunta sul rendiconto annuale;

- c) i beni il cui stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa, ai sensi del comma precedente, rispetto all'uso e all'utilità ricavabile, devono essere alienati;
- d) la Giunta comunale sovrintende all'attività di gestione e conservazione del patrimonio comunale, adotta gli atti previsti dal regolamento affinché sia garantito, da parte di tutti i responsabili di settore, servizi e uffici, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza, nella utilizzazione e conservazione dei beni del comune. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari. Adotta inoltre i provvedimenti idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni predetti; può comunque, in presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, concedere i beni patrimoniali in comodato o uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge;
- e) il Consiglio Comunale ha competenza a deliberare sulle alienazioni e acquisti, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni immobili; è attribuita alla Giunta Comunale la competenza negli altri casi e previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni previste dalla legge.

TITOLO VII CONTROLLI INTERNI E VERIFICA DEI RISULTATI

Capo I - Il sistema dei controlli interni

Articolo 115

Finalità dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati della dirigenza e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.
2. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi definisce gli strumenti e le metodologie, i criteri e le modalità del controllo interno per realizzare le seguenti finalità:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità

dell'azione amministrativa, allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

- c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- d) valutare le prestazioni del personale incaricato di funzioni dirigenziali.¹⁶

3. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

4. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico – amministrativo.

5. La valutazione dei risultati dirigenziali dei Responsabili di Settore, Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.

Articolo 116

Modalità di sviluppo del controllo di gestione, dei controlli interni e verifica dei risultati

1. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dall'apposito regolamento di contabilità. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'Ente, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli art. 147, 196, 197 e 198 della Legge Fondamentale e del titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

2. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999 n.286, fermi restando i seguenti:

- a) l'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico – amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico – amministrativo;

¹⁶ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 dicembre 2021

b) Il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell'Ente.

3. Per l'esercizio dei controlli di cui al precedente comma 2, il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione, che ne regola modalità di costituzione e funzionamento.

4. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standard di erogazione dei servizi.

TITOLO VIII

AUTONOMIA NORMATIVA

Capo I - Lo Statuto

Articolo 117

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio della autonomia normativa e organizzativa del Comune della Città di Ozieri, costituisce, inoltre, la fonte normativa che regola l'ordinamento generale del Comune, ne indirizza e regola l'attività secondo i principi di legalità.

2. Le funzioni degli organi elettivi e della organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi e ai valori fondamentali, alle finalità e alle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti, nel rispetto delle leggi dello Stato.

Articolo 118

Pubblicità dello Statuto

1. In coerenza con il contenuto dell'art. 5 dello Statuto, il testo dello stesso dovrà contenere la traduzione in lingua sarda, che così come comunemente usata dalla comunità della Città di Ozieri è riconosciuta lingua del Comune e delle sue istituzioni al pari della lingua italiana.

2. Lo Statuto, contenente gli atti deliberativi relativi alla sua stesura e approvazione, oltre a essere pubblicato secondo le modalità contenute nel 5° comma dell'art. 6 della Legge Fondamentale verrà divulgato, attraverso le iniziative promosse dal Consiglio Comunale, nell'ambito della cittadinanza con ogni utile mezzo, non escluso quello della illustrazione orale, posta in atto, in modo decentrato, in pubbliche assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del

Comune.

3. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello Statuto a mezzo delle autorità scolastiche. L'Amministrazione collaborerà con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello Statuto stesso nel corso degli studi anche superiori.

4. Copia del presente Statuto viene, inoltre, inviata gratuitamente a ogni nucleo familiare del comune come edizione speciale del bollettino di informazione, non appena approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 119 *Modifiche Statutarie*

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, previo esame della competente commissione, secondo le procedure previste all'art. 6 comma 4 della Legge Fondamentale.

2. Le innovazioni normative prodotte da leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comportano l'introduzione di conseguenti modifiche dello Statuto da effettuarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi, fatti salvi i tempi diversi previsti dalle specifiche disposizioni di legge.

3. Hanno titolo ad avanzare proposta al Consiglio Comunale per le modifiche statutarie parziali e totali: la Giunta, i Gruppi Consiliari, i cittadini elettori residenti nel comune, in numero pari al 10%, la cui intenzione si esprima attraverso una proposta di deliberazione ai sensi del Regolamento per la partecipazione democratica dei cittadini all'attività amministrativa.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto. La stessa, esaurito l'esame da parte della Commissione di cui al comma 1, è trasmessa alla segreteria comunale, che provvede a depositarla presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio almeno 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale che dovrà discuterla. In ogni caso l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.

Capo II - I Regolamenti

Articolo 120 *Regolamenti Comunali*

1. I Regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, costituiscono atti fondamentali del Comune, che ha competenza esclusiva di modificarli o abrogarli.

2. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto stabilito dagli art. 7 e 42 con l'esclusione indicata dall'art. 48 al comma 3 della Legge Fondamentale, nelle materie di competenza del Comune.

3. I Regolamenti disciplinano il funzionamento e l'organizzazione degli organi di governo, delle Istituzioni e degli organismi di partecipazione, il decentramento, la contabilità, il procedimento amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, il sostegno e la promozione della pratica sportiva. Regolano, inoltre, l'attività edilizia e la protezione del territorio e dell'ambiente; l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, la funzione e i compiti della Polizia Municipale, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e ogni altra funzione e attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

4. La Giunta comunale nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente Statuto e dai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, adotta il Regolamento generale del personale, degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, in conformità a quanto previsto dagli art. 7, 42, e 89 della Legge Fondamentale.

5. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto, provvede, inoltre, ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.

6. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo Statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima dell'esame dell'Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente quarto comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

7. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore, salvo che lo Statuto non preveda termini più brevi, le stesse continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine previsto, purché non espressamente in contrasto e trascorso tale periodo senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di produrre effetto quelle incompatibili.

8. Gli altri regolamenti richiamati nel presente Statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

9. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 121

Potere Sanzionatorio – Sanzioni pecuniarie amministrative

1. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità con quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina l'ambito di interesse, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m. agli art. 10, 11 e 12. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

2. Per la prima applicazione delle presenti norme e prima della revisione o adozione dei nuovi regolamenti, il Consiglio comunale approva, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 42 comma 2 lettera a della Legge Fondamentale, con provvedimento deliberativo, per le violazioni alle norme di ciascun regolamento, tipologia di ordinanze e di atti precettivi, la misura massima della sanzione applicabile, nei limiti di cui alle disposizioni richiamate nel primo comma.

3. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 122

Entrata in vigore

1. Le modalità e i tempi per l'entrata in vigore dello Statuto sono disciplinati dal 5° comma dell'art. 6 della Legge Fondamentale. Il nuovo testo o le modifiche dello Statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissi all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi decorsi i quali il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore e immediatamente provvede alla sua trasmissione, unitamente alle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Articolo 123

Disposizioni abrogative

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria presente nel comune di Ozieri.